

b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

2. Per tali fini il Comune:

a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;

b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;

c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

3. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

4. Per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione si può procedere con deliberazione di Consiglio all'istituzione di Consulte, con specifico riguardo ai settori nei quali sussista una particolare esigenza d'istituzionalizzare la consultazione di categorie sociali ed economiche, associazioni e gruppi.

5. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un Amministratore delegato che provvede alla convocazione e garantisce il supporto tecnico organizzativo necessario al funzionamento.

Art. 43 – Pubblicazione degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo sono affissi all'Albo Pretorio del Comune ai fini di legge e per favorire l'informazione sull'attività amministrativa.

2. Il Consiglio comunale può stabilire altre forme di pubblicazione degli atti deliberativi per rendere più efficace l'informazione ai cittadini.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono consultabili in luoghi appositi.

Art. 44 – Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.

3. Il Regolamento individua le categorie di documenti sottratti temporaneamente all'accesso, nei limiti fissati dalla legge.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 45 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, su istanza delle associazioni interessate, registra le medesime che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 46 – Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

Art. 47 – Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione

dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa presentazione di domanda correlata dal relativo programma di attività.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego, pena la perdita del contributo erogato nonché dell'eventuale concessione di ulteriori contributi.

Art. 48 – Volontariato

1. Il Comune può promuovere forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Consultazione e referendum

Art. 49 – Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Art. 50 – Referendum consultivi e propositivi

1. Sono previsti Referendum consultivi e propositivi su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale su iniziativa:

a) del Consiglio comunale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti;

b) di almeno 1/3 degli elettori del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta.

2. Sono escluse dal referendum propositivo la revisione del presente Statuto, la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, le piante organiche e loro variazioni, i piani territoriali ed urbanistici, le iniziative in tema di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali tossici e nocivi, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società controllate, il bilancio preventivo e quello consuntivo del Comune e degli enti da esso dipendenti, i tributi locali e le tariffe, i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti.

3. È altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente consultazione indipendentemente dall'esito raggiunto.

4. Un numero di elettori non inferiore al 33% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende proporre il referendum, previa costituzione di un comitato promotore e autenticazione delle sottoscrizioni dei modi di legge, può richiedere l'indizione di referendum propositivo in ordine a quesiti concernenti materie d'interesse comunale, allo scopo di consentire agli organi deliberativi della civica Amministrazione di acquisire piena consapevolezza dell'orientamento prevalente nella comunità cittadina circa temi d'interesse generale.

5. La raccolta delle sottoscrizioni deve avere luogo tra il 1° giugno e il 31 ottobre di ciascun anno.

6. La verifica di ammissibilità del quesito spetta ad una Commissione presieduta dal Segretario e composta da quattro Consiglieri (di cui uno di minoranza), eletti dal Consiglio comunale.

7. In caso la Commissione accerti la necessità che siano apportate variazioni di carattere tecnico al quesito, gli atti devono essere ritornati al comitato promotore per il relativo esame.

8. Se, prima dello svolgimento del referendum, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo